



COMUNE DI LARI
Provincia di PISA
P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI)
Tel. 0587/687511 – FAX 0587/687575



ORDINANZA N. ° 28 DEL 21/11/2011 PROT. N. ° 0018239

Oggetto: Ordinanza Macellazione domiciliare di suini e ovi-caprini per il consumo privato delle carni.

IL SINDACO

Visto il Regio Decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928 sulla vigilanza sanitaria delle carni;

vista la Delibera di Giunta regionale Toscana n. 745/2009 “Linee di indirizzo relative all’attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni” che disciplina la macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini;

visto il Regolamento 2075/2005/CE, “che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relative alla presenza di Trichine nelle carni”;

vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 926/2007 “Linee di indirizzo per l’applicazione del Reg.CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni”;

visto il Decreto Legislativo n.333/1998 “attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”;

visto il Reg.1069/2010/CE recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;

visto il Reg. 999/2001/CE recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e succ. mod.;

vista la proposta della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Pisa, Zona Valdera;

ritenuto di dover disciplinare le operazioni di macellazione domiciliare di suini e ovi-caprini per il consumo privato delle carni;

rilevato che l’art.13 del R.D. 3298/28 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco per il singolo cittadino che intende macellare presso il domicilio privato;

considerato che, per il mantenimento dei criteri di efficienza ed efficacia dell’Autorità Amministrativa, tale autorizzazione prevista per i singoli casi debba essere trasformata in una **AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA** data dalla presente Ordinanza, che prevede in dettaglio gli obblighi e le prescrizioni per i destinatari della presente autorizzazione;

ORDINA

Che è consentita la macellazione degli animali delle specie suina ed ovi-caprina presso il domicilio del privato cittadino, o presso l’allevamento ove possono essere macellati i capi ivi allevati, anche da parte del privato cittadino che ha provveduto all’acquisto del capo per il consumo privato delle carni.

Che i privati cittadini, interessati alla macellazione di suini e ovi-caprini a domicilio, concordino la macellazione con la U.F. Sanità Pubblica Veterinaria con almeno 48 ore di anticipo in modo da poter attuare un'adeguata programmazione dell'attività ispettiva.

Che la U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dia formale comunicazione agli uffici comunali della programmata macellazione.

Che le carni e i visceri di tutti i suini e gli ovi-caprini macellati a domicilio per uso privato vengano sottoposte a visita sanitaria.

Per il privato cittadino è consentita la macellazione domiciliare per uso privato fino ad un numero massimo di animali corrispondenti ad **1 UGB** famiglia/anno.

1 UGB			
SUINI GRASSI	SUINETTI	AGNELLI/CAPRETTI	OVINI/CAPRINI ADULTI
5	20	20	10

Chi lo desidera può macellare animali di specie diverse, utilizzando i rapporti sotto riportati, rispettando comunque il limite massimo di **1 UGB**.

1 suino grasso = 0.20UGB; 1 suino lattinzolo = 0.05 UGB; 1 pecora/capra adulta = 0.10 UGB; 1 agnello/capretto = 0.05 UGB.

Per l'allevatore, titolare di un allevamento registrato ai sensi del Reg. CE 852/2004 e regolarmente identificato da codice aziendale, è consentita la macellazione domiciliare dei propri animali da cedersi a privati cittadini, fino ad un massimo di **2 UGB/ANNO** purché sussistano le condizioni igienico sanitarie minime.

Nel caso dovrà autocertificare la dichiarazione di provenienza degli animali su modello ufficiale "Modello 4", indicando nella sezione C "destinazione" l'identificazione del privato cittadino che acquista l'animale e la destinazione a "macellazione immediata per uso familiare".

Copia del Modello 4 dovrà essere trasmessa alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria **entro 7 giorni** dalla compilazione.

Tutti coloro che intendono macellare per uso privato debbono contattare con almeno 48 ore di anticipo sulla macellazione, l'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. n.5 di Pisa, zona Valdera, Pontedera via Roma 180, tel. 0587/273231, fax 0587/273217 mail vet-vd@us15.toscana.it comunicando nominativo e data della macellazione

La U.F. Sanità Pubblica Veterinaria fornisce il servizio di controllo dei visceri di tutti gli animali macellati a domicilio per uso privato.

Visita periodo invernale

Tale servizio verrà svolto nei locali e negli orari sotto specificati previo pagamento della relativa tariffa prevista dal tariffario regionale.

Nel periodo dal **1 dicembre al 28 febbraio** per quanto riguarda i suini e dal **1 dicembre al 30 aprile** per quanto riguarda gli ovi-caprini. Il controllo delle carni e dei visceri sarà eseguito dal Veterinario presso i locali siti in Montecalvoli (S. Maria a Monte) Piazza del Comune e a Terricciola Piazza XX Settembre con il seguente orario:

	Montecalvoli	Terricciola
Martedì	Ore 8,30-10,00	Ore 11.00-12,30
Venerdì	Ore 8,30-10,00	Ore 11.00-12,30

Gli utenti che richiedono il controllo, rispettando le 48 ore di preavviso, si devono presentare entro le ore 9,30 al presidio di Montecalvoli, ed entro le ore 12,00 al presidio di Terricciola.

Al di fuori di tale periodo chi intende eseguire la macellazione domiciliare per uso privato degli animali consentiti deve dare comunicazione alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria con almeno

48 ore di anticipo. La U.F. indicherà al richiedente il luogo e l'ora dove i visceri degli animali dovranno essere portati per essere sottoposti alla visita sanitaria.

A richiesta dell'interessato (mantenendo le 48 ore di preavviso), potrà essere effettuata anche la visita sanitaria presso il domicilio del cittadino, previo pagamento della relativa tariffa prevista dal tariffario regionale.

Tale visita sarà effettuata solo su appuntamento il giovedì.

Gli utenti si devono presentare alla visita muniti di:

1) un contenitore con i **visceri rossi interi** dell'animale macellato (lingua, polmoni e trachea, cuore, fegato, milza, l'intero diaframma ed eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni); in caso di macellazione di ovi-caprini con età > di 18 mesi deve essere portata anche la testa intera.

2) copia del Modello 4 di acquisizione del/degli animali vivi.

Per i suini, nel caso di campionamento per esame trichinoscopico in conformità e secondo le modalità di campionamento stabilito dal Reg. 2075/05/CE e dalla D.G.R.T. n. 926/07, l'esito sarà fornito col sistema del silenzio/assenso nei tempi concordati con la U.F. di Sanità Pubblica Veterinaria della Zona Valdera.

Fino all'esito favorevole dell'esame, è **vietato** consumare le carni del suino macellato, se non sufficientemente cotte, in funzione dell'inattivazione di eventuali forme parassitarie.

Per gli ovi-caprini, oltre a tutto quello sopra descritto, dovrà presentare:

in un primo momento, l'autocertificazione in cui si dichiara il sistema di smaltimento dei materiali specifici a rischio (ovi-caprini di età < 12 mesi: milza e intestino; ovi-caprini di età > 12 mesi: milza, intestino, testa e midollo spinale),

in un secondo momento i documenti conformi al Regolamento CE 1069/2009 dell'avvenuto smaltimento a norma di legge dei materiali specifici a rischio.

Regole per la macellazione:

- Stordire l'animale/gli animali con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
- Procedere al completo dissanguamento;
- Qualora siano evidenti segni di sospetta malattia differire la macellazione richiedendo la visita sanitaria;
- Nel corso delle operazioni di macellazione non arrecare disturbo alle abitazioni vicine;
- Non e' consentito asportare parti della carcassa od utilizzare organi e visceri prima che avvenga la visita sanitaria da parte del Veterinario;
- Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- Qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità segnalare quanto prima al servizio veterinario e tenere a disposizione il tutto;
- Non spandere liquami e contaminare fossi e corsi di acqua;
- Smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.

I Veterinari della Azienda Asl 5 di Pisa, i Tecnici di Vigilanza Veterinaria e il personale della Polizia Municipale sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa ai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Vigilanza.

- Mirko TERRENI -